// GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 176 — 29 luglio 1881

PARTE UFFICIALE

Il Numero **260** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Vista la tabella dei beni non destinati per la loro natura e provenienza a far parte del Demanio pubblico, composta di 110 articoli per il complessivo valore di lire ventimila tre e centesimi ottanta (L. 20,003 80);

Visto l'articolo 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5056, e l'articolo 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;

Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico nè i diritti dei terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di lire ventimila tre e centesimi ottanta (L. 20,003 80).

Art. 2. L'alienazione si farà con le norme stabilite col R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).

Art. 3. È approvato il contratto 14 dicembre 1879 stipulato in Ancona a rogiti del notaio dott. Piccinini, col quale il Demanio dello Stato cede al signor Clemente del fu Tommaso Pesaresi pel convenuto prezzo di lire centocinquanta (L. 150) l'utile dominio di una casa posta in Ancona al borgo Pio, riportata in catasto ai numeri di mappa 926 e 927 parte, il di cui diretto dominio appartiene a quel comune.

Art. 4. È approvato l'atto 12 ottobre 1880 stipulato nell'ufficio della Sottoprefettura di Nuoro, col quale il Demanio dello Stato retrocede ai signori eredi di Caterina Battino, signori Giovanni, Giovanni Maria, Girolamo, Lucia, Anna del fu Angelo Orecchioni, Antonio e Maria Fela del fu Giovanni Antonio, Francesco Pruneddu del fu Martino e Francesco Orecchioni del fu Filippo, rappresentata dal tutore Giovanni Antonio Naseddu del fu Francesco i fondi rustici riportati in catasto ai numeri di mappa 302 3/8, 303 3/8, 304 3/8 e 357 3/8, frazione G, alla detta Battino espropriati e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, numero 192, mediante il pagamento della somma di lire quattrocentocinquantanove e centesimi cinquantaquattro (L. 459 54).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: T. VILLA.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico, da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo* 13 *della legge* 22 *aprile* 1869, *numero* 5026.

Articoli N° 110 pel prezzo d'estimo di lire 20,003 80.

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		*Ettari*	*Are*	*Cent.*	*Mill.*	
1	Ancona	Ancona	Fondo urbano in via San Giovanni ed Astagno, ai civici numeri 83 e 84, riportato in catasto al numero di mappa 1264, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Emilia Montecucchi	»	»	»	»	918 44
2	Brescia	Lumezzane Santo Appollonio	Fondo urbano riportato in catasto ai numeri di mappa 2828*b* e 1137 parte, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pasotti Pietro . . . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	70	»	86 68
3	Id.	San Nazzaro Mella	Area di casa demolita in prossimità di quella stazione ferroviaria, in mappa ai numeri 1459 e 1460, non occorrente ai bisogni delle ferrovie dell'Alta Italia . . . . (Da vendersi alla Società belga concessionaria dei *tramways* per la provincia di Brescia, per scopo di utilità pubblica).	»	22	20	»	800 »
4	Cagliari	Arixi	Fondo rustico riportato in catasto al numero 499 1|3 di mappa, pervenuto al Demanio in forza del verbale 23 dicembre 1865 da Pinna Francesco debitore di imposte	»	55	»	»	674 67
5	Id.	Villaputzu	Fondo rustico in regione Ziu Antiugo, riportato in catasto al numero di mappa 1822 parte, pervenuto al Demanio da Augius Daniele debitore di multe e spese di giustizia	2	18	»	»	995 80
6	Id.	Settimo San Pietro	Fondo rustico riportato in catasto al numero 3995 di mappa, frazione L, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilleri Giovanna . . . . . (Da vendersi all'espropriata).	»	10	»	»	49 87
7	Caltanissetta	Barrafranca	Fondi rustici riportati in catasto all'articolo 530, sezione B, numeri 1765, 1855, 1856, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Giovanni Bonfissora (Da vendersi all'erede dell'espropriato).	»	22	69	»	18 35
8	Id.	Id.	Fabbricato basso in via Caputo, al numero 1826 di partita e 3307 di mappa, 487 del prospetto B, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Vincenzo Cantaro . . . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	»	»	»	50 21
9	Id.	Id.	Casa riportata al numero 1861 di partita e 2529 di mappa, numero 497 del prospetto generale B, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Sciacca Alfonso . . . . (Da vendersi agli eredi dell'espropriato).	»	»	»	»	23 42
10	Id.	Pietraperzia	Fondo rustico riportato in catasto all'articolo 3413, sezione B, numero 2315, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Vasappolli Francesco. . . . (Da vendersi a Luigi Guerreri).	»	26	72	»	19 07
11	Id.	Barrafranca	Stanza terrena in via Massarello al numero 1792 di partita e 2519 di mappa, n. 1894 del prospetto generale B, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Schifano Giuseppe . . . . (Da vendersi all'erede dell'espropriato).	»	»	»	»	25 22
12	Id.	Ajdone	Terreno riportato in catasto al numero 1358, sezione F, n. 2447, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Mazenza Carmelo. . . . . (Da vendersi all'erede dell'espropriato).	»	42	96	»	13 29
13	Id.	Terranova	Fondo rustico in catasto all'articolo 837, sezione K, n. 1192, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Collura Emanuele . . . . (Da vendersi ai figli di Collura Angelo).	»	43	65	62	77 62

N° d'ordine	SITUAZIONE – Provincia	SITUAZIONE – Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica – Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
14	Caltanissetta	Terranova	Una stanza terrena al numero 661 di partita, del prospetto generale mod. B, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Labognata Antonio . . . (Da vendersi a Scerra Giovanna).	»	»	»	»	52 15
15	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto all'articolo 748, sezione K, numero 272, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Andrea Lochiano . . . . (Da vendersi ad Axia Rosario e Rocco).	»	10	82	66	25 09
16	Caserta	Acerra	Fondo urbano al vicolo Maddalena, riportato in catasto all'articolo 780 della tabella fabbricati, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ponticelli Pietro, Carmine e Paolina . . . . (Da vendersi a Ponticelli Carmine).	»	»	»	»	112 11
17	Id.	San Gregorio	Fondo rustico riportato in catasto all'articolo 755, sezione B, n. 683, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Marcellino Del Giudice	»	»	»	»	60 »
18	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto all'articolo 755, sezione C, n. 87, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Del Giudice Marcellino	»	»	»	»	12 75
19	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto all'articolo 755, sezione C, numeri 89 e 103, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Del Giudice Marcellino . .	»	»	»	»	15 10
20	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto all'articolo 755, sezione C, num. 2, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Marcellino Del Giudice	»	»	»	»	127 »
21	Id.	Acerra	Casamento in Acerra, riportato in catasto all'articolo 710 della tabella dei fabbricati, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Polito Gaetano . . . (Da vendersi a Polito Gaetano).	»	»	»	»	72 96
22	Id.	Id.	Casa riportata in catasto all'articolo 1093 della tabella dei fabbricati, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gelsomina Tonzello . . . . . . (Da vendersi a Pacifico Stringile).	»	»	»	»	86 75
23	Id.	Id.	Casa riportata in catasto all'articolo 191, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dalle sorelle Colombrino . . . . (Da vendersi alle espropriate).	»	»	»	»	115 98
24	Catania	Troina	Casa nel quartiere San Basilio, riportata in catasto all'articolo 1069, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Benedetto Silvestro . . . . . . (Da vendersi a Felice Juleta Putiri).	»	»	»	»	24 18
25	Firenze	Serravalle	Porzione di due appezzamenti di terra, riportati in catasto in sezione G, numeri 1320 e 1319, situati lungo la linea della via ferrata Firenze-Pisa e non occorrenti ai bisogni della ferrovia stessa . . . . (Da vendersi ad Archimede Arcangeli).	»	3	68	»	168 93
26	Foggia	San Nicandro Garganico	Fondo rustico riportato in catasto in sezione E, n. 475, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Venditti Nicola	»	»	40	»	20 60
27	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada San Giuseppe, riportato in catasto in sezione D, n. 542, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Michelangelo Carella . . .	»	»	80	»	48 56
28	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto in sezione A, n. 542, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Stoico Michele	»	»	40	»	20 35

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
29	Foggia	Foggia	Fondo urbano in via la Spiga, n. 12, riportato in catasto al numero di mappa 3949, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Maria Antonetti vedova Laurino . . . . (Da vendersi ad Anna Maria Contaldo).	»	»	»	»	190 22
30	Id.	Id.	Fondo urbano in piazza Sant'Eligio, n. 24, in catasto al n. 586 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Romano Nicola	»	»	»	»	106 13
31	Genova	Prà	Tratto di terreno arenile in borgo Sapello, situato a monte della strada provinciale, passato dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato . . . . (Da vendersi per licitazione privata fra i richiedenti).	»	1	61	37	161 37
32	Grosseto	Isola del Giglio	Stanza ad uso cantina, in via Roma, n. 14, descritta in catasto in sezione L, n. 405 in parte, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Mai Girolama . (Da vendersi all'espropriata).	»	»	»	»	51 15
33	Id.	Scansano	Fabbricato in via borgo Vecchio, n. 26, riportato in catasto in sezione I, ai numeri 389 e 392, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gemignani fratelli	»	»	»	»	300 »
34	Id.	Castiglione della Pescaja	Fondo rustico riportato in catasto in sezione L, al numero 441 di particella, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Cirigelli Giotti Carlo e Scipione (Da vendersi ai creditori ipotecari).	1	04	12	»	245 86
35	Id.	Isola del Giglio	Fabbricato in via Toleta, numero 8, in catasto in sezione L, n. 252 in parte, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Bamalà Natale . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	33 76
36	Id.	Id.	Fondi urbani riportati in catasto in sezione L, ai numeri 259 parte e 265 parte, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Benedetto e Raffaele Giudice . (Da vendersi agli espropriati).	»	»	»	»	207 57
37	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Fernajo, descritto in catasto in sezione A, al numero 88, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Biagio Bartoli . . (Da vendersi all'espropriato).	»	2	10	»	40 85
38	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto in sezione G, ai numeri particellari 1891, 1901, 2260, 2262, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ferdinando Bartoletti . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	3	95	»	151 64
39	Mantova	Castiglione delle Stiviere	Fondo urbano in via Paglinaci, numero 877, riportato in catasto ai numeri di mappa 5735 e 6862, pervenuto al Demanio da Giovanni Bellini, espropriato per debito d'annuo censo . . (Da vendersi a Giovanni Bellini).	»	11	70	»	360 »
40	Messina	Messina	Fondo rustico riportato in catasto all'articolo 4420, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pellegrino Angelo ed altri . . . . (Da vendersi agli espropriati).	»	»	»	»	107 08
41	Id.	Monguiffi Melia	Fondi rustici riportati in catasto agli articoli 3442, sezione C, e 49, sezione E, nn. 2127 a 2131 e 1192 a 1195, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Cacopardo Gio. Battista ed altri . . . . (Da vendersi agli espropriati).	»	»	»	»	299 41
42	Palermo	Palermo	Fortino diruto, denominato Tonnarazza, posto sopra una roccia in riva al mare, passato dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato	»	»	»	»	4000 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica				Prezzo che deve servir di base pella vendita
	Provincia	Comune		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
43	Parma	Borgo San Donnino	Porzione di casa in via Oriolo, n. 23, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Santi Donniore	»	»	»	»	41 58
44	Id.	Id.	Casa in contrada Terragli, al civico numero 5, pervenuta al Demanio dello Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Antonio Godi	»	»	»	»	28 54
45	Pesaro	Pesaro	Casetta in via Ghetto Grande, ai civici numeri 1801 a 1803, riportata in catasto al numero di mappa 251, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Annetta Mandolfo . . . . (Da vendersi ad Antonio Silvestri).	»	»	»	»	300 »
46	Pisa	Pisa	Porzione di casa riportata in catasto in sezione H, alla particella 93, articolo 897, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Teresa Di Biagio . .	»	»	»	»	29 62
47	Id.	Pontedera	Casa sulla via provinciale pisana, riportata in catasto in sez. 1ª, al numero particellare 525, art. 976, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Faustino Fantozzi . . . . (Da vendersi a Francesco Fantozzi).	»	»	»	»	132 68
48	Id.	Buti	Fondo rustico riportato in catasto in sezione E, particella 533, articolo di stima 360, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Boccacci Baldini Leonardo . . . . (Da vendersi al signor Demetrio Del Corso).	»	70	52	»	250 »
49	Potenza	Palazzo San Gervasio	Terreno riportato in catasto all'articolo 828, sezione A, particella 34, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Paradiso Domenico . . . . . . (Da vendersi ad Angela Paradiso).	3	27	39	»	139 27
50	Reggio Calabria	Rocella Jonica	Fondo urbano in via Zirgone, n. 33, riportato in catasto all'articolo 87 del prospetto dei fabbricati, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Belcastro Vittorio . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	53 20
51	Id.	Palmi	Fondo urbano in via Borgo Inferiore, in catasto all'articolo 241 del prospetto fabbricati, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Carnevale Angela (Da vendersi all'espropriata).	»	»	»	»	41 14
52	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto all'articolo 2531, sezione C, ai numeri di mappa 909 e 910, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Maria Comerci (Da vendersi all'espropriata).	»	14	05	»	69 19
53	Id.	Cosoleto	Fondo rustico in contrada San Nicola, riportato in catasto all'articolo 1340, sezione G, numeri 94, 106, 108, 119, 120, 125, 126, 133, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dalla Parrocchia d'Aquaro . . . . . (Da vendersi all'Ente espropriato).	»	53	38	»	415 65
54	Id.	Geraco	Fondo urbano in rione San Biagio, riportato in catasto all'articolo 201 del registro fabbricati, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Caserta Giovanni . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	54 83
55	Id.	Id.	Fondo urbano in via Cesare Cantù, numero 4, in catasto all'articolo 956 del registro fabbricati, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Michele Scoleri . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	41 32
56	Id.	Oppido	Fondo urbano in via Santa Maria, al civico numero 7°, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Francesco Calabria . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	85 66

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
57	Roma	Gorga	Fabbricato in via Venti Settembre, riportato in catasto in sezione 1ª, numero 1530/2, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Romualdo Folchetti (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	25 32
58	Id.	Paliano	Fabbricato in via Sant'Anna, riportato in catasto in sezione 1ª, numero 156/3, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Isidoro Sofia	»	»	»	»	550 »
59	Id.	Montelanico	Fabbricato in via Corte Vecchia, riportato in catasto alla sezione 1ª, numeri di mappa 1762, 213/1, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Jannucci e Gori Anna . . . . (Da vendersi a Gori Anna Maria).	»	»	»	»	18 30
60	Id.	Paliano	Terreno in contrada San Sebastiano, in catasto in sezione 2ª, numero 1207, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Prili Giuseppe e Moranti Vincenzo	»	13	40	»	26 61
61	Id.	Segni	Fabbricato in via Rossi, riportato in catasto alla sezione 6ª, numero 363 1[2-1, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Stefanucci Giovanni . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	53 45
62	Id.	Castel S. Pietro Romano	Fabbricato al civico numero 27, in piazza della Loggia, in catasto al numero di mappa 174 sub. 2, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dai fratelli Nardi fu Domenico . . . . (Da vendersi a Nardi Paolo).	»	»	»	»	96 14
63	Id.	Gorga	Fondo urbano e terreni in catasto ai numeri di mappa 414, 601 e 402, sezione 1ª, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dalla Confraternita del Crocifisso in Gorga . . . . (Da vendersi alla Confraternita espropriata).	1	48	»	»	95 98
64	Id.	Carpineto	Fabbricato in via della Costa, al numero di mappa 779/4, sezione 1ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Riti Vincenzo . . . . (Da vendersi alla vedova dell'espropriato).	»	»	»	»	5 50
65	Id.	Segni	Fabbricato riportato in catasto in sezione 6ª, ai numeri di mappa 297, sub. 3, 298 sub. 3 e 302, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Angela Lorenzi . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	59 75
66	Id.	Rojate	Terreni riportati in catasto in sezione unica, ai numeri 741, 742, 1494, 1495, 2888 e 2889, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Luciani Giacinta (Da vendersi all'espropriata).	1	04	50	»	85 48
67	Id.	Id.	Terreni e casa riportati in catasto in sezione unica, ai numeri di mappa 1810, 2171 e 334/3, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Capitani Giuseppe . . . . (Da vendersi alla vedova dell'espropriato).	»	35	20	»	37 46
68	Id.	Paliano	Fondo rustico in catasto in sezione 2ª, al numero 1628 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Alveti Vincenzo	2	65	»	»	150 »
69	Id.	Id.	Fondo urbano in sezione 1ª, al numero di mappa 637/2, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Romeo Clementina	»	»	»	»	200 »
70	Id.	Id.	Fondo urbano in via Umberto, riportato in catasto in sezione 6ª, al numero di mappa 368/5, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Romano Susanna	»	»	»	»	380 »

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
71	Roma	Paliano	Terreno riportato in catasto, in sezione 2ª, al numero 1819 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Luigi Giovannoni	1	79	»	»	100 »
72	Id.	Id.	Fondo urbano riportato in catasto in sezione 1ª, numero 213/3, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Angela Ruzziconi	»	»	»	»	200 »
73	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto in sezione 2ª, al numero 1057 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Vinci Luigi	5	74	»	»	500 »
74	Id.	Id.	Fondo urbano in via Sant'Anna, riportato in catasto in sez. 1ª, al numero di mappa 170/2, pervenuto al Demanio in forza della legge 20 aprile 1871 da Camicia Luigi e Florinda . .	»	»	»	»	600 »
75	Id.	Id.	Casa al vicolo Capo Croce, riportata in catasto al numero di mappa 336/2, sezione 1ª, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Alveti Maria Rosa	»	»	»	»	300 »
76	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto ai numeri di mappa 1768, 1770 a 1772, sezione 2ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Projetti Romano Gio. Battista e Ercole	8	36	»	»	600 »
77	Id.	Marano Equo	Fondi rustici ed urbani, riportati in catasto ai numeri di mappa 347, 547 1/2, 1597, 1919, 3177^2, 707, 708, 1650, 4202, 3182^2, 855, 1797, 4612, 2184, 3185^1, 1211, 830, 3495, 54, 1782, 1783, 1786, 1787, 1929, 4585, 2168, 2170, 3451, 2496, 2505, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Roberti Arcangelo . . . . (Da vendersi all'espropriato a sensi dell'articolo 8 delle istruzioni Ministeriali inserte a pag. 600 del *Bollettino Demaniale* 1876, derogandosi così per una parte di tali beni al disposto dall'art. 127 della tabella annessa al R. decreto 15 ottobre 1879, n. 5156).	3	30	09	»	660 91
78	Id.	Carpineto	Fabbricato in via San Nicola, riportato in catasto al numero di mappa 800/4, 820 1/2, 3258, sezione 1ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Luigi Masticci . . . . (Da vendersi all'espropriato).	»	»	»	»	49 36
79	Id.	Segni	Fabbricato in via Piana, riportato in catasto in sezione 6ª, numero 1120, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Teresa Salvitti . . . . . . (Da vendersi all'espropriata).	»	»	»	»	49 09
80	Id.	Gorga	Fabbricato in via del Municipio, in catasto ai numeri di mappa 44/1, 45/1, 46, 48, 49/2, 61, 65, 64, 67/1, 114/2, 121/1, 145/1, 149/3, 154/1, 189/1, sezione 1ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Magno Santucci Lucido e Vincenzo . . . . (Da vendersi a Di Magno Santucci Vincenzo).	»	»	»	»	288 31
81	Id.	Paliano	Terreno riportato in catasto ai numeri di mappa 2745 e 2746, sezione 2ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Boccali Luigi	2	42	»	»	100 »
82	Id.	Sezze	Terreno riportato in catasto in sezione 1ª, al numero di mappa 1201, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tasciotti Tomaso	1	63	»	»	100 »
83	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto in sezione 1ª, al numero 1207 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tasciotti Tomaso	«	14	20	»	20 »
84	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto in sezione 1ª, al numero di mappa 1208, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tasciotti Tomaso	»	60	»	»	60 »

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, confini, numeri di mappa e provenienza degli immobili	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
85	Roma	Giuliano di Roma	Fondo urbano in sezione 1ª, al numero di mappa 235 sub. 1, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Paglici Geltrude	»	»	»	»	20 »
86	Id.	Gorga	Terreni riportati in catasto in sezione 1ª, ai numeri 1494, 536, 536 1|2 e 1186, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 dalla Confraternita del Sacramento e Gonfalone in Gorga . . . . (Da vendersi all'espropriata Confraternita).	4	88	»	»	14 93
87	Id.	Paliano	Fondo rustico riportato in catasto in sezione 2ª, al numero 2063 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gioacchino Fratocchi	»	30	»	»	60 »
88	Id.	Id.	Fondo rustico riportato in catasto al numero di mappa 2041, sezione 1ª, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Fratocchi Gioacchino . . .	»	15	20	»	30 »
89	Salerno	Campagna	Casa in via Pietro Zappino, numero 8, riportata in catasto ai numeri di mappa 830 e 831, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Onesti Vincenzo	»	»	»	»	150 »
90	Id.	Salerno	Tratto di terreno arenile presso la sponda sinistra del fiume Irno, sopra corrente al ponte delle Fratte, proveniente dal Demanio pubblico . . . . (Da vendersi a Nicola Galdi).	»	3	»	»	150 »
91	Sassari	Sassari	Casa al Portico Fois, riportata in catasto al numero di mappa 124, e civico n. 5, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cossu Barberina . . . . . (Da vendersi all'espropriata).	»	»	»	»	381 73
92	Siracusa	Canicattini	Tratto di trazzera, un tempo destinata al transito da Fusina-Canicattini, proveniente dal Demanio pubblico, non occorrendo più al primitivo uso per la seguita costruzione di strade . . (Da vendersi a Rizza-Magri Giuseppe).	»	50	18	»	225 »
93	Treviso	Sarmede	Casa riportata in catasto al numero di mappa 1041 sub. 1, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Da Frè Giacomo . . . . (Da vendersi ad Anna Pizzinati Fardin).	»	2	30	»	40 21
94	Id.	Cordignano	Casa riportata in catasto al numero di mappa 89, con porzione di corte al numero 92, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Zaros Domenico e consorti . . . . (Da vendersi a Frascas Angela e Zaros Maria).	»	»	70	»	44 39
95	Id.	San Giacomo di Viglia	Porzione di casa colonica, in catasto al numero 1553 sub. 2, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Piasentin Matteo . . . . (Da vendersi a Piasentin Matteo).	»	»	70	»	37 19
96	Id.	Sarmede	Casa riportata in catasto al numero di mappa 560, con la rendita di lire 5 28, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Dal Cin Vito . . . . . (Da vendersi a Favero Lucia).	»	3	»	»	38 54
97	Id.	Cison di Valmarino	Casa sulle Mura, riportata in catasto al numero di mappa 3370 sub. 1, 32, 214 parte, e porzione di corte al numero 2219, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Possamai Bortolo e fratelli fu Angelo . . . (Da vendersi a Possamai Giustina vedova di Angelo Possamai).	»	»	50	»	36 24
98	Id.	Tarzo	Fornace da mattoni, riportata in catasto al numero di mappa 2040, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tommasi Francesco . . . . . . (Da vendersi per licitazione privata fra Tommasi Giacomo e Pietro Ceschin).	»	»	50	»	155 »

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
99	Treviso	Cison di Valmarino	Casa con porzione di andito, in catasto al numero 3008 ed al numero 3010 sub. 1, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tonot Francesco e fratelli . . . . . (Da vendersi a Tonot Francesco).	»	3	10	»	22 83
100	Venezia	Burano	Area in contrada San Martin, riportata in catasto al numero di mappa 152, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Antonio Costantini	»	»	20	»	6 32
101	Id.	Id.	Terreno riportato in catasto al numero 888 di mappa, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Marco Fornaini	»	»	20	»	6 98
102	Id.	Id.	Area di casa, riportata in catasto al numero di mappa 935, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Francesco Manzato	»	01	50	»	0 79
103	Id.	Id.	Area di casa demolita in contrada Terranova, riportata in catasto ai numeri di mappa 1115, 1116, 1118, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Tagliapietra Angelo ed altri	»	01	50	»	0 59
104	Id.	Id.	Casa in contrada San Martino, al civico numero 257, in catasto al numero 988, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Seno Antonio	»	»	20	»	27 50
105	Id.	Id.	Casa al colle Pistoria, al civico numero 308, riportata in catasto al numero di mappa 271, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Pieresca Celestina	»	»	20	»	37 55
106	Id.	Id.	Casa in contrada Pizzo Colle Poppe, civico numero 124, riportata in catasto al numero di mappa 412[1], pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Antonia Seno	»	»	30	»	23 37
107	Verona	Pescantina	Porzione di casa riportata in catasto al numero di mappa 616 sub. 3, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Antonio Peroni . . . . . (Da vendersi a Fasoli Arcadio).	»	1	01	»	25 »
108	Id.	Id.	Casa riportata in catasto al numero di mappa 391-*a*, pervenuta al Demanio da Zanoni Luigi, debitore di tasse verso lo Stato, come da decreto della Pretura del 23 novembre 1866 . . . (Da vendersi alla signora Rachella Zanoni).	»	»	4	»	78 57
109	Id.	Castelletto	Terreno riportato in catasto al numero di mappa 361, pervenuto al Demanio dagli eredi Veronesi, debitori verso lo Stato di tassa successione, come da decreto 2 agosto 1864, numero 5682 . . . . . (Da vendersi a Maria Brigenti).	»	14	08	»	120 »
110	Vicenza	Cartigliano	Tratto d'alveo sulla sponda sinistra del fiume Brenta, a tergo della prolungazione della diga Albertoni . . . . . (Da vendersi a Pietro Brotto).	»	69	18	»	207 54
			Totale	.	.	.	.	20,003 80

Roma, 21 maggio 1881.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,

A. MAGLIANI.

Il Numero 327 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 28 della legge 8 aprile 1881, numero 149 (Serie 3ª), per l'ordinamento del Corpo delle guardie di finanza;

Udito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento di amministrazione per il Corpo delle guardie di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 luglio 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Regolamento d'amministrazione del Corpo delle guardie di finanza.

CAPO I.

Del soldo.

Art. 1. — *Compilazione dei ruoli nominativi e pagamento del soldo.*

§ 1. Il pagamento del soldo agli uffiziali, sottuffiziali ed alle guardie è ordinato dalle Intendenze di finanza con buoni sopra mandati a disposizione per l'importo complessivo risultante dai ruoli nominativi.

§ 2. La compilazione dei ruoli, distinti per luogotenenze, si fa dalle stesse Intendenze di finanza, alle quali nel corso del mese i capi di circolo debbono dar conto di tutte le variazioni avvenute nel personale e che possono apportare conseguenze di ritenute sul soldo.

§ 3. Il soldo è corrisposto dalle Tesorerie provinciali ai capi di circolo nel giorno 27 del mese al netto delle ritenute.

Art. 2. — *Quietanze*

§ 1. La quietanza deve essere apposta sui ruoli da ciascuno nell'atto che riceve il soldo, e non prima.

§ 2. I capi di circolo sono incaricati della distribuzione del soldo ai loro dipendenti. Essi possono però farsi coadiuvare dai comandanti di luogotenenza, sotto la propria responsabilità.

§ 3. I capi di circolo ed i comandanti di luogotenenza possono firmare i ruoli del soldo per le guardie nei soli casi di malattia o di assenza per motivi di servizio.

Art. 3. — *Documenti da unirsi ai ruoli nei casi di promozione o di tramutamento*

§ 1. Nel caso di prima nomina ad uffiziale o di promozione nei gradi di uffiziale, dovrà essere unita ai ruoli del soldo copia in carta da bollo del relativo decreto.

§ 2. Nel caso di tramutamento da provincia a provincia di uffiziali, sottuffiziali o guardie deve essere unita ai ruoli la situazione partitaria del tramutato, rilasciata dall'Intendenza dalla quale dipendeva.

Art. 4. — *Ritenute sul soldo.*

§ 1. Il soldo degli uffiziali è sottoposto alle ritenute vigenti sullo stipendio degli impiegati civili.

§ 2. Il soldo dei sottuffiziali e delle guardie è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile, per concorso alle spese di casermaggio, e può essere assoggettato a ritenute mensili per la massa, per effetto di punizioni e per tassa d'ospedalità secondo le norme in appresso stabilite.

§ 3. Il soldo degli uffiziali, sottuffiziali e delle guardie non può essere assoggettato ad altre ritenute oltre quelle suindicate, nè colpito da sequestri se non nei casi previsti dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Art. 5. — *Soldo dei disertori, degli imputati di crimini o delitti, e dei defunti.*

§ 1. Nel caso di diserzione legalmente accertata, la decorrenza del soldo cessa dal giorno della constatata assenza del disertore dalla brigata.

Allorchè il disertore si costituisce o viene arrestato, il soldo decorre nuovamente a suo favore dal giorno nel quale sarà stato aggregato ad una brigata a meno che non sia applicabile il disposto dell'art. 12 della legge organica.

§ 2. L'imputato di reati comuni, mentre rimane agli arresti in sala di disciplina in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, fruisce dell'intero vitto, ma va soggetto alla perdita del soldo di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge organica.

Nel caso d'incarceramento, la guardia continua bensì a figurare sui ruoli del corpo, ma solo nominativamente, ed il soldo viene lasciato nelle Casse erariali, salvo poi a provvedere al pagamento mediante ruolo suppletivo, nel caso di sentenza assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedimento.

§ 3. Per quanto riguarda il pagamento delle quote di soldo e di massa agli eredi delle guardie decedute, si osserveranno le disposizioni dell'art. 233 e seguenti del regolamento di Contabilità generale dello Stato.

CAPO II.

Indennità.

Art. 6. — *Indennità per gli uffiziali, ed indennità d'alloggio per gli uffiziali e le guardie.*

§ 1. Le indennità per spese di giro e di tramutamento spettanti ai capi di circolo e agli uffiziali comandanti di luogotenenza, vengono ad essi corrisposte secondo le norme in vigore per gli impiegati della Amministrazione finanziaria.

La indennità per spese di giro è dovuta a chi regge un Circolo o Luogotenenza qualunque sia il suo grado.

§ 2. Gli uffiziali fruiscono dell'indennità di missione accordata dalle vigenti disposizioni agli impiegati civili ogni qualvolta per ordine superiore o per esigenze di servizio devono uscire dal territorio della propria circoscrizione.

§ 3. Allorquando però essi sono chiamati a testimoniare avanti i Tribunali nell'interesse dell'Amministrazione pubblica, dalla liquidazione finale delle indennità di missione suddette viene dedotto il montare di quelle che per l'accennato titolo ricevono dalle autorità giudiziarie in base alla tariffa penale.

§ 4. Ai tenenti e sottotenenti non alloggiati in caserma è corrisposta un'indennità pari al decimo del soldo.

Alla stessa indennità hanno pure diritto i sottuffiziali e le guardie che non possono essere accasermati.

§ 5. Il pagamento di questa indennità ha luogo a trimestri maturati, ed in base ad apposito ruolo.

Art. 7. *Indennità alle brigate volanti, di mare, porto, lago o laguna.*

Le indennità stabilite dalla tabella dei gradi e dei soldi annessa alla legge organica sono soddisfatte mensilmente ai sottufficiali e alle guardie delle brigate volanti, di mare, porto, lago o laguna, senza ritenuta di sorta in base ad apposito ruolo.

Art. 8. — *Indennità di tramutamento ai sottufficiali ed alle guardie.*

§ 1. L'indennità di tramutamento consiste nel pagamento, senza ritenuta, ai tramutati, di una somma pari al soldo per ciascun giorno durante il termine assegnato pel viaggio. Quest'indennità viene corrisposta ai sottufficiali ed alle guardie in base ad apposita liquidazione risultante dalla richiesta d'indennità di tramutamento.

§ 2. Ai tramutati viene pure accordato il montare del prezzo di un biglietto di 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi, per il viaggio che devono compiere.

La concessione dell'importo di un biglietto di 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi sarà pure estesa alla moglie ed ai figli del tramutato.

§ 3. Nei viaggi percorsi sulle strade ordinarie, l'indennità pari al soldo giornaliero viene ragguagliata in ragione di un giorno per ogni percorso di 25 chilometri. Le frazioni superiori ai 15 chilometri sono calcolate per una giornata.

§ 4. Una indennità pari a quella di tramutamento è concessa ai sottufficiali ed alle guardie chiamati davanti il Consiglio o le Commissioni di disciplina, sì come testimoni, sì quali imputati. Spetta eziandio a coloro che, per subire esami, per visite di scrutinio, o per qualunque altro motivo di servizio, o per testimoniare avanti i Tribunali nell'interesse dell'Amministrazione, debbono recarsi al capoluogo di provincia o ad altro luogo, semprechè dalla sede della loro brigata alla destinazione interceda una distanza non minore di 20 chilometri.

Tale indennità non è più dovuta ai testimoni allorquando spetta ad essi l'indennità di trasferta a norma della tariffa penale.

§ 5. Non compete indennità alcuna quando la distanza da percorrere è inferiore ai 20 chilometri.

Art. 9. — *Indennità di trasferta e soggiorno per servizi straordinari.*

§ 1. Ai sottufficiali ed alle guardie che si recano, d'ordine dell'intendente o del capo di circolo, oltre 20 chilometri dalla sede della loro brigata per ragioni di servizio, è corrisposta l'indennità di trasferta e soggiorno.

Quest'indennità è pari al soldo giornaliero, e non può protrarsi oltre i 30 giorni.

§ 2. Qualora l'incarico debba durare oltre i 30 giorni, i sottufficiali e le guardie hanno diritto all'indennità di cui all'articolo 8 per coloro che appartengono alle brigate volanti.

Art. 10. — *Viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi.*

§ 1. Allorquando i sottufficiali e le guardie di finanza debbono recarsi a prestar servizio ad una distanza maggiore di 10 chilometri e minore di 20 dalla sede della propria brigata hanno diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 3ª classe sulle ferrovie, e sui piroscafi.

§ 2. Possono essere rilasciate le opportune richieste per biglietti di 3ª classe, tanto sulle ferrovie quanto sui piroscafi e sia pel viaggio di andata sia per quello di ritorno, alle guardie che si recano agli ospedali, ed al capoluogo di provincia o di circondario per comparire davanti il Consiglio di leva.

§ 3. Ai sottufficiali ed alle guardie che lasciano il servizio per qualunque causa, ove intendano restituirsi in patria od al luogo dell'ultima dimora, e siano senza, o con insufficiente credito di massa, sarà concesso a spese dell'Amministrazione il viaggio gratuito in 3ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi; a tal uopo saranno fatte accompagnare alla stazione ferroviaria od al luogo d'imbarco più vicini ove verrà per esse ritirato apposito biglietto valevole per il viaggio a destinazione.

CAPO III.

Fondo di massa.

Art. 11. — *Formazione del fondo di massa.*

§ 1. Il corpo delle guardie di finanza è dotato di un fondo di massa denominato: *Fondo di massa delle guardie di finanza.*

§ 2. Questo fondo si compone:

a) Dell'assegno di primo corredo e dei premi di rafferma, di cui agli articoli 6 e 7 della legge organica;

b) Delle ritenute mensili indicate al § 3 dell'art. 17.

c) Delle ritenute sul soldo degli agenti ricoverati negli ospedali civili e militari;

d) Delle somme volontariamente depositate dai graduati e dalle guardie in aumento od a compimento della loro massa individuale di cui all'articolo 17;

e) Del prodotto di vendita degli effetti di divisa spettanti a coloro che abbandonano il corpo con debito verso la massa;

f) Dell'aumento percentuale prescritto sul prezzo d'acquisto nella distribuzione degli oggetti di divisa;

g) Delle quote di soldo devolute alla massa del corpo a norma dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge organica;

h) Delle quote sul prodotto delle multe per contravvenzioni, assegnate alla massa dalle leggi di finanza;

i) Delle quote dei crediti individuali che andassero prescritte a tenore del Codice civile;

l) Del frutto della rendita consolidata 5 per cento intestata al fondo di massa a norma dell'articolo 24 della precitata legge.

Art. 12. — *Spese e pagamenti a carico del fondo di massa.*

§ 1. Col fondo di massa si provvede:

a) Al pagamento dei crediti individuali verso la massa stessa degli agenti di finanza nei casi previsti da questo regolamento;

b) Alle spese per provvista degli stampati e dei registri per la contabilità della massa;

c) Alle spese per imballaggio e trasporto degli oggetti di divisa, delle armi, delle munizioni, degli stampati e dei registri per la contabilità della massa;

d) All'acquisto ed alla riparazione di mobili pel servizio di massa;

e) Alle spese derivanti da perdite impreviste;

f) Al rimborso degli stipendi pagati dallo Stato al personale incaricato del servizio della massa;

g) Al pagamento di straordinarie indennità a sottufficiali e guardie di finanza incaricate di servizi speciali o destinate in luoghi infetti da epidemia;

h) Al pagamento delle spese occorrenti alla rivaccinazione delle guardie, alla disinfezione delle caserme o corpi di guardia, ed all'acquisto di sostanze medicinali;

i) Al pagamento di sussidi a sottufficiali e guardie;

l) Alle spese di assegni o rimunerazioni al personale incaricato della custodia e distribuzione del vestiario, o che nell'interesse della massa del corpo presta servizio;

m) Al pagamento degli assegni, premi, sussidi, doti e concessioni di cui all'articolo 25 della legge organica;

n) Al pagamento della differenza della retta di ospedalità fra gli spedali militari e quelli civili.

§ 2. Sullo stesso fondo di massa si anticipa il pagamento:

a) Del prezzo di compra degli effetti di divisa e di corredo;

b) Della spesa per le riparazioni delle armi guaste e per la

sostituzione di quelle disperse o divenute inservibili, quando la spesa va a carico dei sottufficiali o delle guardie;

c) Della retta dovuta agli ospedali civili e militari per ricovero dei sottufficiali e delle guardie ammalate;

d) All'anticipazione di lire 40 ai nuovi ammessi ed ai riammessi nel corpo ed a quelli che fanno ritorno dalle compagnie di disciplina (*).

Art. 13. — *Amministrazione del fondo di massa.*

§ 1. Il fondo di massa è amministrato da un Consiglio di amministrazione sedente presso il Ministero delle Finanze.

§ 2. Questo Consiglio si compone:

Del direttore generale delle gabelle, *presidente;*

Di un ispettore generale delle gabelle, *vicepresidente;*

Del direttore capo della divisione delle guardie di finanza;

Di un direttore capo divisione della Corte dei conti;

Di un direttore capo divisione del Segretariato generale;

Di un direttore capo divisione della Direzione generale del Tesoro;

Di un direttore capo di ragioneria della Ragioneria generale.

Il vicepresidente ed i consiglieri, meno il direttore capo della divisione delle guardie di finanza, sono nominati con decreto del Ministro delle Finanze.

§ 3. L'ufficio di segretario è tenuto da un impiegato della Direzione generale delle gabelle delegato dal presidente e di grado non inferiore a segretario.

§ 4. Il Consiglio pronunzia a maggioranza assoluta di voti, preponderando, in caso di parità, quello del presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è sufficiente l'intervento di quattro dei suoi componenti.

Art. 14. — *Movimento dei fondi di massa.*

§ 1. Qualunque agente contabile riceva somme per conto del fondo di massa deve versarle nella Tesoreria provinciale.

§ 2. Nella Tesoreria provinciale sono anche versate le quote di contravvenzioni, a favore di scopritori od altri aventi diritto, che, trascorsi tre mesi dalla liquidazione, non siansi presentati a riscuoterle, le quali si restituiscono a chi di ragione al seguito di deliberazione del Consiglio.

§ 3. Per tutte queste somme, come per le ritenute di cui all'articolo 17, la Tesoreria provinciale rilascia una quietanza da staccarsi da un bollettario a madre e figlia somministrato dalla Direzione generale del Tesoro, annotando sulla quietanza stessa la causa del versamento.

Le quietanze in commutazione de' buoni sopra mandati a disposizione emessi sia sui fondi dello Stato, sia su quelli della massa, sono allegate ai relativi buoni.

§ 4. Entro il giorno 5 di ogni mese le Intendenze di finanza trasmettono alla Direzione generale del Tesoro un vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno del complessivo importo riscosso nel mese precedente sotto la denominazione: *Proventi dell'amministrazione del fondo di massa delle guardie di finanza.*

§ 5. Il tesoriere centrale converte i diversi vaglia ricevuti dalla Direzione generale del Tesoro in uno solo complessivo a favore del presidente del Consiglio d'amministrazione del fondo di massa delle guardie di finanza, e lo invia alla Direzione generale del Tesoro, la quale lo rimette all'Amministrazione del fondo di massa unitamente ad un elenco indicante la somma stata versata presso ciascuna Tesoreria, corredato dai bollettari delle quietanze consunte nel mese.

(*) Di queste 40 lire: lire 30 sono rimesse al comandante di brigata per le spese di vitto di un mese, giusta il secondo comma del § 3 dell'art. 18, e lire 10 sono date alla guardia.

Il vaglia del Tesoro, debitamente firmato, viene restituito, col mezzo della Direzione generale del Tesoro, al tesoriere centrale, il quale ne rilascia quietanza ed accredita della somma corrispondente il conto corrente dell'amministrazione del fondo di massa.

§ 6. Tutte le spese a cui si provvede col fondo di massa sono ordinate dal Consiglio d'amministrazione. Però alle spese di cui alle lettere a), c) e o) del § 1 dell'art. 12, e b), c), d) del § 2 del detto articolo, può il Consiglio d'amministrazione provvedere mediante crediti aperti a favore degli intendenti di finanza.

§ 7. I mandati per i pagamenti approvati dal Consiglio d'amministrazione portano la firma del presidente o del vicepresidente, ed il visto del capo ragioniere della Direzione generale delle gabelle.

Gli ordini di pagamento sui crediti aperti a favore degli intendenti sono firmati da essi e vidimati dal primo ragioniere.

§ 8. Le Tesorerie provinciali estinguono gli ordini di pagamento di cui tratta il § precedente, portando in uscita la somma corrispondente come somministrazione di fondi fatta alla Tesoreria centrale del Regno, dalla quale ricevono il rimborso mediante corrispondente quietanza.

§ 9. La Tesoreria centrale, prima di emettere la detta quietanza constata la regolarità dei pagamenti e quindi porta l'ammontare della quietanza stessa a debito del Consiglio d'amministrazione della massa nel conto corrente, osservando il disposto degli articoli 599 e seguenti del regolamento di Contabilità generale.

§ 10. Gli ordini di pagamento dei crediti e degli acconti di massa sono per regola emessi al nome dei singoli creditori.

Ove però per la quantità dei piccoli pagamenti o per altre cause riesca malagevole provvedere direttamente a favore dei creditori, gli ordini di pagamento possono essere emessi a nome dei capi di circolo dai quali dipendono le guardie che debbono riscuoterne l'importo; i capi di circolo giustificano poi l'impiego del denaro ricevuto.

Il Consiglio d'amministrazione alla fine di ogni anno compila il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno successivo. Le entrate e le spese saranno repartite in articoli.

L'emissione dei mandati dovrà contenersi nei limiti dei fondi assegnati a ciascun articolo del bilancio. Nel corso dell'anno il Consiglio potrà arrecare al bilancio tutte le variazioni necessarie.

I titoli di entrata e di spesa dovranno figurare nel conto consuntivo di che al susseguente § 13 nello stesso ordine col quale vennero classificati nel bilancio.

§ 11. Il capo ragioniere della Direzione generale delle gabelle tiene la contabilità riguardante il fondo di massa.

Egli, sulle richieste firmate dal presidente del Consiglio o dal vicepresidente emette i mandati diretti di anticipazione e a disposizione entro i limiti dei fondi stanziati per ciascun articolo, e compila il conto consuntivo di che al seguente § 13.

Tale conto è diviso in due parti, cioè a danari ed a generi.

Il conto a danari è distinto secondo i titoli d'entrata o di spesa classificati coll'ordine istesso risultante dal bilancio preventivo compilato dal Consiglio di che al precedente § 10, ed è corredato dalle quietanze della Tesoreria centrale, dai documenti di spesa e dai decreti di condono e di depennamento.

Il conto a generi dimostra la situazione del vestiario ed altri oggetti mobili al principio e alla fine dell'esercizio ed il movimento di entrata e di uscita avvenuto nel periodo stesso, ed è corredato dei relativi documenti.

§ 12. Il Consiglio d'amministrazione può ordinare l'annullamento di crediti di massa di cui sia riconosciuta la inesigibilità, salvo il giudizio della Corte dei conti nella revisione del conto consuntivo.

§ 13. Il Consiglio d'amministrazione rende ogni anno alla Corte dei conti il conto consuntivo della propria gestione entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui esso si ri-

ferisce. Al conto consuntivo sarà unita copia del bilancio preventivo approvato dal Consiglio.

§ 14. Il Consiglio d'amministrazione determina le norme e le garanzie con le quali deve farsi la custodia e la distribuzione degli effetti di vestiario delle guardie di finanza.

§ 15. Un esemplare del conto speciale del fondo di massa viene unito a corredo del conto consuntivo generale da compilarsi dalla Ragioneria generale ai termini dell'art. 678 del regolamento generale di contabilità.

§ 16. Il Ministro delle finanze su proposta del Consiglio d'amministrazione determina annualmente la parte del fondo di massa che deve rimanere a conto corrente infruttifero nella Tesoreria centrale.

Art. 15. — *Posti e mezzi posti gratuiti in Istituti pubblici a favore di figli o di orfani delle guardie.*

§ 1. Tre ottavi della rendita intestata al fondo della massa sono assegnati per la creazione di posti e mezzi posti in pubblici Istituti di educazione a favore di figli ed orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie di finanza.

§. 2. I mezzi posti gratuiti possono essere convertiti in sussidi a domicilio. In tal caso il pagamento del sussidio è vincolato al certificato mensile comprovante che il giovinetto, per cui il sussidio è assegnato, frequenta le scuole alle quali si riferisce il mezzo posto.

§ 3. I posti e mezzi posti sono stabiliti annualmente in modo che se ne trovi nelle varie regioni del Regno un numero proporzionato al contingente di guardie delle rispettive provincie. Nella determinazione di tali posti è data la preferenza alle scuole d'arti e mestieri, alle scuole industriali, agli Istituti agrari, agli Istituti industriali, professionali e di marina mercantile, alle scuole di veterinaria, e, per gli orfani, agli orfanotrofi. Possono essere stabiliti due posti nella Scuola superiore di commercio di Venezia a favore di quei giovani che si siano maggiormente distinti nei corsi precedenti. Questi ultimi posti sono dati per concorso.

§ 4. I mezzi posti possono essere convertiti in posti intieri, quando i giovani, per i quali furono assegnati, si distinguano per ingegno e diligenza, e si trovino in grave disagio per continuare gli studi.

A tale beneficio non sono ammessi i giovani a favore dei quali i mezzi posti siano rappresentati da sussidi a domicilio.

§ 5. I posti e mezzi posti si perdono:

a) Quando i giovani sieno espulsi dal Convitto per gravi mancanze;

b) Quando, ricevendo il sussidio a domicilio non tengano buona condotta a scuola e fuori;

c) Quando per due anni di seguito non conseguano la promozione negli esami finali.

§ 6. Sono ammessi a chiedere posti e mezzi posti gratuiti a favore dei loro figli, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie:

a) Che noverino almeno dieci anni di servizio;

b) Che abbiano sempre tenuta buona condotta;

c) Che si siano distinti per disciplina, utilità di servizi, amore del corpo.

Sono preferiti coloro resi inabili per ferite o per malattie riportate nell'adempimento dei loro doveri.

Trattandosi di orfani, sono ammessi a far la domanda i parenti prossimi, e nelle ragioni di preferenza è compresa la mancanza o l'insufficienza della pensione.

§ 7. La domanda dei posti e mezzi posti deve indicare i titoli sui quali si fonda, la qualità degli studi ai quali s'intende destinare il giovane, la scuola o l'Istituto al quale si vorrebbe di preferenza applicato, se si ami meglio il mezzo posto, o il sussidio che ne fa le veci. La domanda deve essere corredata della fede di nascita del giovane, dell'attestato di vaccinazione, o di sofferto vaiuolo, di altro attestato che comprovi aver esso una costituzione sana e del certificato degli studi che avesse già fatto e della condotta tenuta nel corso di essi. Non sono ammessi i giovanetti che abbiano meno di sette anni o più di sedici di età. Il posto o mezzo posto continua però oltre questa età, se è necessario per compiere l'intrapreso corso di studi.

§ 8. La cessazione dal servizio per parte del padre non è per sè sola causa sufficiente perchè si possa togliere il posto accordato.

§ 9. L'assegnazione e la revoca dei posti e mezzi posti è fatta dal Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione della massa.

Sovra proposta dello stesso Consiglio, il Ministro delle Finanze stabilisce le norme per l'esame di concorso ai due posti gratuiti nella Scuola superiore di commercio di Venezia.

Art. 16. — *Sussidi vitalizi a favore di vedove ed orfani delle guardie; doti alle figlie; concessioni e premi straordinari alle guardie.*

§ 1. Sono assegnati:

a) Due ottavi della rendita intestata al fondo della massa pei sussidi vitalizi a favore delle vedove e degli orfani dei sottufficiali e delle guardie benemerite dell'Amministrazione;

b) Un sedicesimo della rendita suddetta per le doti alle figlie dei sottufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;

c) Un ottavo per concessioni annue ad individui del corpo mutilati, o resi inabili per cause di servizio;

d) Tre sedicesimi per i premi straordinari agli individui del corpo che più si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie, od equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da governi esteri.

Le somme, che non occorresse di spendere per uno degli accennati titoli, possono essere rivolte in aumento degli altri, e preferibilmente di quello dei posti e mezzi posti nei pubblici Istituti di educazione.

§ 2. Sono esclusi dai sussidi vitalizi le vedove e gli orfani che godano oltre la metà del massimo della pensione che potrebbe spettare ad essi, nè si possono cumulare i sussidi vitalizi coi posti e mezzi posti negli Istituti, o coi sussidi che ne fanno le veci.

§ 3. Le doti non possono eccedere le lire 400, nè essere date se non alle figlie ed alle orfane dei sottufficiali e delle guardie aventi i requisiti voluti dal § 6, dell'art. 15. Sulla proposta delle Intendenze il Consiglio di amministrazione della massa formerà in principio d'ogni anno l'elenco delle figlie nubili dei sottufficiali e delle guardie, da ammettersi alle doti, e determinerà la somma da assegnarsi. Nel caso che il numero delle dotande ecceda la somma disponibile, si procederà alla scelta per estrazione a sorte da farsi il giorno della Festa nazionale. Le giovani escluse restano nell'*album* dell'anno successivo, e vi figureranno fino a due anni dopo il loro matrimonio. La dote è corrisposta subito dopo il matrimonio o appena fatta l'estrazione per le già maritate.

§ 4. Non sono ammesse alle doti le giovani, la cui condotta non sia dichiarata irreprensibile mediante certificati dell'autorità locale, e quelle che non sappiano leggere e scrivere. Le proposte di ammissione alle doti devono recare la prova dell'esistenza dei requisiti richiesti, tanto riguardo ai padri, quanto riguardo alle figlie.

§ 5. Non possono essere stabilite concessioni annue continuative a favore di individui del corpo mutilati o resi inabili per causa di servizio, i quali godano già il massimo della pensione corrispondente al loro grado. In ogni modo la concessione annua continuativa cumulata colla pensione non può mai eccedere il massimo della medesima.

§ 6. Per la concessione di premi straordinari agl'individui che

più si distinguano, o a quelli fregiati di medaglie, od equivalenti onorificenze nazionali od estere, si hanno per norma gli stessi criteri che presiedono alla concessione dei premi sul bilancio dello Stato.

Per lo stesso fatto non possono essere conferiti due premi, uno sul bilanico dello Stato e l'altro sul bilancio della massa, nè può darsi premio quando la medaglia rechi seco una pensione annua.

§ 7. Le doti e le concessioni che hanno carattere continuativo sono decretate dal Ministro delle Finanze; quelle per una volta tanto dal Direttore generale delle gabelle. Sia nell'uno sia nell'altro caso dovrà essere sentito il parere del Consiglio di amministrazione della massa.

CAPO IV.

Massa individuale.

Art. 17. — *Formazione della massa individuale.*

§ 1. I sottufficiali e le guardie di finanza sono forniti d'una massa individuale la quale stabilisce la rispettiva situazione di credito o di debito verso la massa del corpo. Le singole partite che costituiscono il debito ed il credito della massa individuale sono inscritte in conto corrente nella contabilità della massa del corpo e sul libretto d'arruolamento.

§ 2. La massa individuale si forma con le ritenute sul soldo di cui è parola al seguente §, le quali vengono continuate fino a che, scontato ogni debito verso la massa del corpo, risulti un credito netto di lire 160 pei sottufficiali e di lire 110 per le guardie.

Ad ogni nuovo debito la ritenuta si rinnova nella misura indicata nel § seguente fino a che non sia raggiunto il credito netto anzi indicato.

§ 3. Il soldo dei sottufficiali e delle guardie è soggetto alla ritenuta mensile a favore della massa nelle seguenti proporzioni:

a) Di lire 6 per le guardie scelte e comuni;

b) Di lire 8 pei sottufficiali;

c) Di lire 3 50, oltre la suindicata, per le guardie alle quali fu corrisposta l'anticipazione di lire 40, di cui alla lettera *d*) del § 2 dell'art. 12.

Tale ritenuta straordinaria di lire 3 50 può applicarsi anche a coloro che abbiano ricevuto qualche eccezionale somministrazione di effetti di divisa.

Può essere sottoposto a ritenuta straordinaria colui che per causa eccezionale ha incontrato debiti verso la massa; in questi casi però la ritenuta non può eccedere il doppio di quella ordinaria di lire 8 pei graduati e di lire 6 per le guardie.

L'applicazione di questa ritenuta straordinaria è riservata all'intendente.

§ 4. I sottufficiali e le guardie che hanno credito di massa possono, in caso di accertato bisogno, domandarne la parziale restituzione.

CAPO V.

Vitto in comune.

Art. 18. — *Fondo-vitto.*

§ 1. Il vitto deve essere fatto in comune nella brigata, e non possono esserne dispensati che gli ammogliati dopo uno speciale permesso del capo di circolo.

§ 2. Gli intendenti per speciali circostanze possono esentare taluno dal vitto in comune, solo però fino a che perdurino tali circostanze.

§ 3. Alla fine di ogni mese si preleva dal soldo di ognuno dei componenti la brigata la somma occorrente per mantenere al completo il fondo vitto per un mese, ma non è permesso eccedere L. 30 per uno nella spesa mensile.

§ 4. Il capo brigata è responsabile del fondo vitto. Deve amministrarlo da buon padre di famiglia, facendo preparare il vitto dalla guardia destinata alla custodia della caserma. Redige una nota giornaliera della spesa, che deve essere appesa nella sala di riunione, affinchè ognuno possa prenderne visione. Tiene poi in apposito stampato un registro per la ripartizione mensile della spesa divisa in parti eguali sopra ciascuno dei componenti la brigata, senza distinzione di grado.

§ 5. Resta in facoltà dell'Intendenza, sentito il capo di circolo, per le caserme ove è agglomerato considerevole numero di guardie, di fare custodire il fondo vitto, che è intangibile, da un ufficiale il quale ad ogni decade passa al capo brigata la somma occorrente per la spesa di 10 giorni, e si farà dar conto dell'erogazione della somma anticipata.

§ 6. I capi di circolo ed i comandanti di luogotenenza in ogni loro visita alle brigate si accertano della regolare amministrazione del fondo vitto, ne constatano la rimanenza e ne fanno menzione sul detto registro.

§ 7. Le guardie agli arresti in sala di disciplina concorrono alla spesa in ragione del vitto per essi stabilito.

§ 8. Sono vietati gli acquisti a credito. È pure vietato a chiunque appartenga al corpo delle guardie di finanza di commerciare, speculare od altrimenti somministrare per loro conto, sia direttamente, sia per interposta persona, alle guardie vino, commestibili o qualunque altra cosa pel vitto in comune.

Art. 19. — *Vitto delle guardie assenti o punite.*

Gli agenti che si trovano assenti per ragioni di servizio e quelli in licenza od allo spedale non concorrono nella spesa della mensa in comune, se non per quel solo giorno in cui fosse già stata fatta la spesa anche per essi, sebbene per causa improvvisa non abbiano potuto profittarne.

Art. 20. — *Chiusura del conto-vitto.*

§ 1. Quando una guardia è tramutata il capo brigata chiude il suo conto individuale sino al giorno della partenza; le fa firmare il registro della ripartizione della spesa e consegna al tramutato il residuo fondo-vitto in piego suggellato da rimettere al nuovo capo brigata, facendone menzione nell'ordine di tramutamento.

§ 2. Alla fine del mese il detto registro di ripartizione della spesa deve essere firmato da ogni interessato.

Art. 21. — *Utili a favore del vitto in comune.*

§ 1. Sono devoluti a favore del fondo pel vitto in comune i prodotti dell'orto o giardino annesso alla caserma, e l'eventuale beneficio sul cambio della moneta.

§ 2. Le spese per il trasporto dei viveri e dell'acqua potabile alle caserme poste in località disagiate sono a carico dell'Amministrazione, la quale vi provvede con regolari contratti d'appalto.

CAPO VI.

Caserme, casermaggio ed attrezzi.

Art. 22. — *Caserme.*

§ 1. I locali per le caserme, sale di disciplina e corpi di guardia sono provveduti a spese dello Stato e debbono essere possibilmente scelti nei punti più propizi alla vigilanza, curando che non abbiano comunicazione con altri locali.

La custodia e la pulizia di questi locali deve essere fatta dal casermiere sotto la vigilanza del capo brigata che è pure responsabile della buona conservazione dei locali stessi.

§ 2. L'illuminazione delle caserme è a carico del *fondo-vitto* delle singole brigate.

L'illuminazione ed il riscaldamento dei corpi di guardia sono a carico dello Stato.

Le Intendenze indicano l'assegno mensile da fissarsi per ciascun corpo di guardia, il quale assegno viene approvato dal Ministero, e pagato poi dalle Intendenze sulla presentazione delle parcelle mensili.

Art. 23. — *Casermaggio ed attrezzi.*

§ 1. Sono provveduti a spese dello Stato tutti i mobili ed utensili per le caserme, le sale di disciplina ed i corpi di guardia.

Le guardie rimborsano una parte della spesa mediante una ritenuta mensile di lire 1 20 per ciascuna senza distinzione di grado.

Le guardie che hanno il permesso di vivere fuori di caserma sono esenti da questa ritenuta.

§ 2. Lo Stato fornisce del pari i battelli e gli attrezzi loro per la custodia e la vigilanza sul mare, sui laghi e sui fiumi promiscui.

I comandanti delle brigate di mare, porto, lago e laguna debbono notificare immediatamente, e sotto la loro personale responsabilità, ai loro comandanti di luogotenenza i guasti verificatisi nel battello assegnato alla rispettiva stazione.

Art. 24. — *Inventario del casermaggio.*

§ 1. In ogni caserma o corpo di guardia deve esistere un inventario di tutti i mobili ed effetti di casermaggio ivi contenuti, non esclusi gli attrezzi navali, ecc., di spettanza dell'erario o dell'amministrazione della massa del corpo o dell'appaltatore del casermaggio o dei comuni, con apposite annotazioni sulle rispettive proprietà degli oggetti medesimi.

Quest'inventario deve essere tenuto in corrente mediante opportune annotazioni sì degli aumenti, sì delle diminuzioni.

Eguale inventario deve rimanere presso i capi di circolo ed i comandanti di luogotenenza per le brigate che da essi dipendono.

§ 2. Nel caso di consegna dell'ufficio i comandanti di luogotenenza o di brigata, ognuno rispettivamente, devono procedere alla redazione di apposito verbale di consegna degli oggetti di dotazione inscritti nell'inventario indicato nel § precedente, facendo in esso constare delle differenze e delle degradazioni.

Il verbale viene redatto in tre esemplari, di cui due rimangono presso le parti ed uno è inviato al superiore immediato.

CAPO VIII.

Divisa e corredo.

Art. 25. — *Provvista degli effetti di divisa e di corredo.*

§ 1. I sottufficiali e le guardie sono provvisti di tutti gli effetti di divisa e di corredo dalla massa del corpo, ai prezzi stabiliti dal Ministero nei contratti d'appalto con l'aumento del 5 per cento a benefizio della massa stessa.

§ 2. La distribuzione degli effetti di divisa e di corredo viene effettuata dai capi di circolo, sotto la loro personale responsabilità. Essi ne sono riforniti dal magazzino centrale.

All'atto della consegna degli effetti ai sottufficiali ed alle guardie i capi di circolo ritirano dai medesimi apposita ricevuta e ne fanno analoga inscrizione sui rispettivi libretti.

§ 3. Chi senza autorizzione speciale del capo di circolo, od a meno di circostanze eccezionali da giustificarsi, si provvedesse di oggetti attinenti alla divisa altrimenti che dalla massa, ne pagherà l'importo come se li avesse ricevuti da questa, salve le dovute punizioni disciplinari.

§ 4. I capi di circolo invigilano a che nessuna guardia sia rifornita di nuovi oggetti di divisa prima che essi abbiano raggiunto il termine di durata per ciascuno di essi stabilito.

In caso di giustificata necessità l'intendente può autorizzare la rifornitura di oggetti di divisa in anticipazione al termine prescritto.

Art. 26. — *Vendita di effetti di divisa.*

§ 1. È assolutamente vietato di vendere effetti di divisa del corpo, senza il permesso del comandante di luogotenenza.

Quando, per qualsiasi causa, tali effetti dovessero alienarsi o cedersi a persone estranee al corpo, essi devono essere preventivamente sguerniti di ogni distintivo del corpo stesso, a cura del superiore immediato del venditore.

§ 2. Questa disposizione si osserva pure per gli effetti di divisa che le guardie che lasciano il corpo volessero asportare seco.

Art. 27. — *Armamento.*

§ 1. Le armi dei sottufficiali e delle guardie sono provvedute a carico dello Stato, e vengono distribuite nelle provincie, ove debbono rimanere, in ragione del rispettivo contingente.

I comandanti di brigata o luogotenenza, e i capi di circolo fanno sovente la rivista delle armi, e di queste si tiene l'inventario presso ogni brigata, luogotenenza, circolo e Intendenza.

§ 2. Le armi smarrite o guaste per fatti di servizio constatati con appositi verbali sono sostituite e riparate a spese dell'erario, ed a questo effetto le Intendenze presentano le relative proposte quando la spesa supera la somma di lire tre.

Le spese di sostituzione e riparazione delle armi per fatti indipendenti dal servizio sono a carico dei sottufficiali e delle guardie, che ne pagano i prezzi fissati dalla tariffa.

È egualmente a loro carico il prezzo delle munizioni da guerra delle quali non fosse giustificato il consumo, e il prezzo della ripulitura delle armi, quando questa occorresse al momento che lasciano il servizio.

CAPO VIII.

Spese di cura delle guardie ammalate e spese funebri.

Art. 28. — *Spese di cura.*

§ 1. Le spese di cura ai sottufficiali ed alle guardie ricoverate negli ospedali militari o civili sono prelevate dal loro soldo mensile, mediante ritenute sui ruoli del soldo e versate nel fondo di massa del corpo in ragione di lire 1 30 al giorno.

Tali ritenute debbono cominciare dal giorno dell'ingresso e terminare con quello d'uscita dall'ospedale, e debbono esser fatte in tempo perchè, nell'eventuale cessazione dal servizio dell'ammalato, i suoi conti di ospedalità siano pareggiati. Le Intendenze restano responsabili del pagamento delle somme non ritenute.

§ 2. Qualora l'ammalato dovesse essere curato in un ospedale civile, nel quale la diaria fosse più elevata di quella degli ospedali militari, la differenza in più è a carico del fondo di massa del corpo.

§ 3. In base alle note che saranno loro trasmesse entro i primi cinque giorni di ciascun mese le Intendenze dispongono il pagamento della retta dovuta alle Amministrazioni degli ospedali militari o civili, con buoni sopra mandati a disposizione sul fondo di massa del corpo.

Art. 29. — *Spese funebri.*

Le spese funebri dei sottufficiali e delle guardie non possono eccedere la somma complessiva di lire 40, alle quali sopperisce la massa individuale del defunto, ed in caso d'insufficienza la massa del corpo.

CAPO IX.

Premi per arresti ed operazioni diverse.

Art. 30. — *Premi per arresti e pagamento del loro importo.*

§ 1. Alle guardie di finanza competono gli stessi premi che sono accordati ai Reali carabinieri per l'arresto di delinquenti colpiti da mandato di cattura, di condannati latitanti, di disertori militari, di renitenti alla leva, pel sequestro di armi proibite e pel sequestro di armi lunghe ad individui colti in contravvenzione alla legge sulla caccia.

§ 2. Pel conseguimento dei premi accennati al paragrafo precedente le guardie devono trasmettere per la via gerarchica alle autorità competenti i prescritti verbali comprovanti l'operazione eseguita.

Art. 31. — *Esenzione da ritenuta dei proventi eventuali.*

I premi per arresti eseguiti, le gratificazioni o largizioni accordate per fatti di servizio o per circostanze speciali, come pure le multe per contravvenzioni alle leggi di finanza, non sono soggetti ad alcuna ritenuta.

CAPO X.

Indennità agli uffiziali medici chiamati a visitare le guardie o gli aspiranti all'arruolamento.

Art. 32.

§ 1. Agli uffiziali medici chiamati a visitare gli aspiranti all'arruolamento od alla rafferma nel corpo delle guardie di finanza sono corrisposti i seguenti onorari:

Lire 5 per ogni riunione nella quale siano visitati fino a 10 individui;

Lire 8 per ogni riunione nella quale siano visitati da 11 a 20 individui;

Lire 12 per ogni riunione nella quale siano visitati oltre a 20 individui.

Agli uffiziali medici, non residenti nel luogo dove si procede all'arruolamento, competono inoltre le indennità di trasferta e gli assegni per le spese di trasporto stabiliti dai regolamenti militari.

§ 2. Gli onorari e le indennità, di cui sopra, sono pagati direttamente agli uffiziali medici a cura delle Intendenze di finanza che ne richiesero il servizio.

CAPO XI.

Disposizioni speciali per le guardie in servizio dei comuni pel dazio consumo.

Art. 33. — *Soldo ed indennità.*

§ 1. Agli effetti dell'articolo 20 della legge organica, il soldo e le indennità agli uffiziali, ai sottuffiziali ed alle guardie chiamate a prestar servizio presso i Municipi, sono pagati dai Municipi stessi ai capi di circolo nei modi stabiliti dai capitoli I e II di questo regolamento sopra ruoli compilati dalle Intendenze di finanza.

§ 2. Le ritenute sul soldo ai termini del § 1 per gli uffiziali e del § 2 dell'art. 4 per la bassa forza sono versate dagli ispettori nella Tesoreria provinciale sotto il rispettivo titolo.

§ 3. Le indennità di viaggio agli uffiziali, ai sottuffiziali ed alle guardie che giungono da altri luoghi in servizio dei comuni pel dazio di consumo, e quelle pel loro ritorno quando cessa tale servizio sono pagate dai Municipi secondo il capo II del regolamento.

§ 4. Per ogni sottuffiziale e guardia i municipi verseranno nella Tesoreria lire cento che lo Stato ai termini dell'art. 6 della legge organica ha anticipato per le spese di primo corredo.

Art. 34. — *Caserme e casermaggio.*

I locali per le caserme, sale di disciplina e corpi di guardia e gli effetti di casermaggio, ed in quanto occorressero, anche gli attrezzi navali sono somministrati dai Municipi, che devono provvedere altresì alle spese d'illuminazione e di riscaldamento dei detti posti di guardia.

Art. 35. — *Armamento.*

Le armi sono fornite dai Municipi, e sono a carico loro le riparazioni e le sostituzioni, meno in quei casi nei quali la spesa debba ricadere a carico delle guardie.

Art. 36. — *Pensioni.*

§ 1. Pel concorso dei Municipi al pagamento delle pensioni, le pensioni stesse che sono liquidate a favore degli uffiziali, sottufficiali e guardie che hanno prestato servizio pel dazio consumo, sono ripartite a carico del comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il comune e lo Stato avranno corrisposto.

§ 2. A questo effetto le Intendenze di finanza, per ogni agente che cessa dal prestare servizio pel dazio di consumo, ritireranno dal Municipio cui spetta un'attestazione dalla quale risulti il tempo che ha servito pel dazio consumo, e le somme state ad esso corrisposte a titolo di stipendio utile a pensione distinte da ogni altro assegno o paga che avesse potuto godere sotto diverso titolo.

Queste attestazioni saranno trasmesse alla Direzione generale delle gabelle, la quale le conserverà insieme alla storia di servizio, o matricola dell'uffiziale, o della guardia.

Lo Stato paga però agli uffiziali, sottuffiziali e guardie la intera pensione, e viene rimborsato dai Municipi della rata che la Corte dei conti avrà nella liquidazione deliberato che debba stare a loro carico.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.